



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

ORIGINALE **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**
N. 6/2022

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA REQUISITI PER LA GESTIONE AUTONOMA
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ART. 147 DLGS 152/2006

L'anno **duemilaventidue** addì **8** del mese di **Marzo** alle **ore 10:40**

Convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo presso la sede legale dell'ERSI di Pescara, nelle persone dei Signori:

Nome e Cognome	Carica	PRESENTE	ASSENTE
MEROLLI NUNZIO	PRESIDENTE	SI	
LOBENE CESIDIO	COMPONENTE	SI ¹	
TULINI MARIO	COMPONENTE	SI	
VALENTINI ENRICO	COMPONENTE	SI	
ASSI CHIETI (MANCANTE)	COMPONENTE		

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, su incarico del Consiglio Direttivo, il Dott. Franca Colella

Risulta presente in modalità videoconferenza il Revisore dei Conti, Dott. Valerio Caserta.

Ai sensi dei DPCM 18 ottobre 2020, Misure Anti Covid19, la riunione del Consiglio Direttivo è svolta anche in modalità WEB (a distanza), su piattaforma ZOOM MEETING, stanza 850 0234 4788.

¹ In videoconferenza

Constatato il numero legale degli intervenuti: **in presenza 3, in modalità videoconferenza 1**. Il Presidente invita i componenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO CHE:

- La L.R. n. 9/2011 e ss.mm.ii. ha istituito l'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo – ERSI;
- l'ERSI ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria;
- all'ERSI sono attribuite, ai sensi dell'art.2, comma 186bis, L. 191/2009, tutte le funzioni e compiti assegnati dalla L.R. 2/1997 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e da altra normativa di settore agli Enti d'Ambito soppressi;

VISTO l'art.1 comma 8 della L.R. n. 9/2011 secondo cui l'ERSI è un Ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria e, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di enti locali;

VISTO l'incarico di cui al Decreto del Presidente ERSI n. 5 del 14 settembre 2020 di Direttore del servizio Regolazione conferito all'Ing. Corrado Rossi.

VISTI tra gli altri:

- il dlgs 152/2006
- la lr. 9/2011
- Il decreto 16 gennaio 2013, n. 1/Reg
- il dlgs 39/2013
- il dlgs 50/2016
- il dlgs 175/2016

VISTA in particolare la Legge Regionale n. 9 del 12 aprile 2011 Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo che prevede all'art. 1 comma 7, L.R. 9/2011 prevede *“Solo per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane l'adesione alla gestione unica del Servizio e' facoltativa, a condizione che i Comuni gestiscano l'intero Servizio”*.

VISTO l'art. 147 (organizzazione territoriale del servizio idrico integrato) del dlgs 152/2006 come da ultima modifica con Legge. N. 233 del 29 dicembre 2021 prevede:

1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi

spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.

1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4. (89)

2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) unicità della gestione;

c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.

2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis.

3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

RICHIAMATE le rilevazioni trasmesse da ERSI ad ARERA per la redazione della “Relazione di cui all’articolo 172, comma 3-bis, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante ‘Norme in materia ambientale’” sullo stato delle adesioni al SII

RICHIAMATE gli atti diffida ai sensi dell'art. 28 della L.R. n.34 del 1 ottobre 2007, del Dipartimento Territorio – Ambiente Servizio Gestione e Qualità delle Acque della Giunta Regione Abruzzo, inviate nel corso del 2021 ai Comuni non aderenti al SII

RILEVATO che la gestione del SII è stata affidata secondo il modello in house alle sei società pubbliche partecipate esclusivamente dai Comuni ricadenti negli ATO di cui alla LR2/1997 e che i rapporti tra ERSI e Soggetti gestori sono disciplinati dalle Convenzioni per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e gestore del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo (art. 15 L.R. Abruzzo 13/01/1997, n. 2 e s.m.i.; art. 151 D.Lgs. 3 aprile 2006. n. 152e s,m.i.; D.G.R. 979 del 28.08.2006; L.R. n. 9 del 12.04.2011 e s.m.i.; Deliberazione AEEGSI 23 Dicembre 2015 656/2015/R/IDR) firmate dai 6 gestori in house del SII

Soggetto Gestore	Data della firma della Convenzione aggiornata
Gran Sasso Acqua Spa	05/07/2016
CAM Spa	05/08/2016
SACA Spa	12/07/2016
ACA Spa	26/05/2017
Ruzzo Reti Spa	18/12/2018
SASI Spa	13/03/2017

CONSIDERATO che a seguito della modifica introdotta con legge. N. 233 del 29 dicembre 2021, entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente.

CONSIDERATO che entro il 30 settembre 2022, l'ERSI provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis.

PRESO ATTO della proposta del Direttore Servizio Regolazione sul procedimento di verifica requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 147 dlgs 152/2006 e la relativa scheda di rilevazione che dovrà essere compilata dai 23 Comuni (Allegato 2) che non hanno aderito alla gestione del SII che forma parte integrante della presente delibera.

RITENUTO di approvare la suddetta proposta sul procedimento di verifica requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 147 dlgs 152/2006 e la relativa scheda di rilevazione con le integrazioni definite direttamente dal Consiglio Direttivo, di cui all'Allegato 1 che forma parte integrante del presente provvedimento, indicando come termine per l'invio dei dati in 30 gg dal ricevimento della richiesta.

RITENUTO di stabilire che il mancato invio dei dati entro 30 giorni dal ricevimento della Scheda di cui all'Allegato 1 equivale alla rinuncia alla gestione in forma autonoma.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 118/2011
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione unanime

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il procedimento di verifica dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 147 dlgs 152/2006 e la relativa scheda di rilevazione di cui all'Allegato 1 e l'Allegato 2 contenente l'elenco dei 23 Comuni non aderenti alla gestione del SII.
- 3) Di stabilire che il mancato invio dei dati entro 30 giorni dal ricevimento della Scheda di cui all'Allegato 1 equivale alla rinuncia alla gestione in forma autonoma.
- 4) Di trasmettere la presente delibera ai Comuni non aderenti alla gestione del SII e ai sei Gestori del SII Gran Sasso Acqua spa, Consorzio Acquedottistico Marsicano spa, SACA spa, ACA spa, Ruzzo Reti spa, SASI spa nonché alla Regione Abruzzo.
- 5) Di stabilire che il Servizio Regolazione provvederà ai conseguenti adempimenti e alle relative istruttorie.
- 6) Di ordinare l'espletamento delle formalità di pubblicazione di legge sul sito istituzionale dell'Ente www.ersi-abruzzo.it;
- 7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

Data: 08/03/2022

PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, D.LGS. 18.08.2000 N. 267

Parere di regolarità tecnica

Visto con parere: **FAVOREVOLE**

**IL DIRETTORE SERVIZIO
REGOLAZIONE**

ING. CORRADO ROSSI

Corrado Rossi



FIRMA

Parere di regolarità contabile

Visto con parere: -----



FIRMA

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000

FIRMA



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

DI QUANTO SOPRA È STATO REDATTO IL PRESENTE VERBALE CHE, PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
NUNZIO MEROLLI



IL SEGRETARIO
DOTT. SSA FRANCA COLELLA

DELLA SUESTESA DELIBERAZIONE È STATA INIZIATA LA PUBBLICAZIONE IL GIORNO 17/03/2022, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 124 COMMA 2 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267.



IL SEGRETARIO
DOTT. SSA FRANCA COLELLA